

Sentenza n. [redacted]/2018 pubbl. il [redacted] 8

RG n. 4 [redacted]

Repert. n. [redacted] del [redacted] 8

N. R.G. [redacted]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [redacted]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] 4 promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. FIORI LUIGI e dell'avv.
, elettivamente domiciliato in VIA CIALDINI N. 12 FABRIANO presso il difensore avv. FIORI
LUIGI

ATTORE/I

contro

[redacted]

CONVENUTO/I

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'agenzia di affari in mediazione di [redacted] chiede il pagamento della mediazione per la compravendita di un appartamento al prezzo di 230 mila euro tra i venditori [redacted] e [redacted] che lo avevano incaricato e l'acquirente dalla agenzia reperito [redacted]. L'acquirente afferma di aver acquistato dai vicini di casa senza alcun intervento di un mediatore. Gli acquirenti ammettono di aver dato incarico all'agenzia, ma senza esclusiva, e dichiarano di aver reperito loro l'acquirente. Con i venditori è stato trovato un accordo, e la causa è proseguita con l'acquirente. Condotta istruttoria con interpellato e prove per testi e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. L'interrogato ha affermato di aver acquistato l'appartamento del vicino di casa. La moglie dell'agente afferma di aver accompagnato l'acquirente a visionare l'immobile da lui poi acquistato. Altro dipendente conferma il fatto, smentito dalla compagna del [redacted] hanno dichiarato che il [redacted] non è stato portato dalla Agenzia. Nel contrasto dei testi, nessuno dei quali totalmente indifferente, appare attendibile che il convenuto sia stato condotto a visitare l'immobile poi oggetto di vendita dall'agenzia attrice; ove il convenuto avesse convinto i venditori a frazionare l'appartamento si sarebbe potuto vedere un diverso negozio rispetto a quello mediato; nel caso di specie, anche se [redacted] afferma di aver avuto conoscenza del mediatore per affari pregressi, e per questo il mediatore era in possesso dei suoi dati, la prova di una chiamata di 8 minuti al numero scritto a penna sul biglietto da visita del [redacted] rende maggiormente verosimile che, due anni dopo la conclusione dell'affare ammesso, il [redacted] sia stato accompagnato a visitare l'immobile che poi ha acquistato dal mediatore attore. La domanda di parte attrice va quindi accolta con spese.

Pqm

Ribadita la ordinanza di estinzione nei confronti di [redacted].
Accoglie la domanda e condanna [redacted] a pagare a [redacted] euro [redacted]
oltre interessi in misura legale dalla data del rogito al saldo effettivo. condanna il [redacted] a pagare al [redacted] le spese di lite che liquida in euro [redacted] per compensi oltre esborsi ed accessori.
Ancona [redacted] 2018 Il giudice [redacted]

